

Legge Regionale 7 agosto 2009, n.3 (stralcio art.1 comma 10, modifiche alla legge finanziaria regionale n.1/09)

Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2009, n.3

Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA n.27 del 18 agosto 2009.

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario

(...)

10. Nella legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:

(...)

d)il comma 9 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"9. Per gli anni dal 2009 al 2012, alle piccole e medie imprese, così come definite dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive, operanti in Sardegna attraverso insediamenti stabili, limitatamente al valore della produzione netta generata nel territorio della Regione, si applica l'aliquota ordinaria dell'IRAP ridotta nella misura massima prevista dalle leggi statali vigenti. Tale agevolazione è concessa a condizione che il numero dei lavoratori dipendenti mediamente occupati in ciascun periodo d'imposta, per il quale si richiede l'agevolazione, non risulti inferiore al numero dei lavoratori occupati alla data del 31 ottobre 2008. Tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 50 e 226, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la misura dell'agevolazione prevista dalla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, articolo 2, per l'imposta regionale sulle attività produttive, è riparametrata sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.";

e)nel comma 11 dell'articolo 2, dopo le parole "insediamenti stabili" sono inserite le seguenti: "limitatamente al valore della produzione netta generata nel territorio della Regione";

f)le lettere a) e b) del comma 11 dell'articolo 2 sono sostituite dalle seguenti:

"a) le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno; l'esenzione compete, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a), comma 1, del medesimo articolo;

b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), trasformate, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto, in conformità al regolamento regionale di attuazione della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, approvato con decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 3, in aziende pubbliche di servizi alla persona.";